

Circolare M.A.P. Direzione Generale Enti Cooperativi del 13 gennaio 2006 – Prot. 648

Oggetto: *Albo delle Società Cooperative. Perdita della mutualità prevalente e conseguenti adempimenti. Decorrenza degli effetti dell'attribuzione del numero di iscrizione all'Albo.*

Nel corso dell'attività di esame e di evasione delle istanze di iscrizione presentate all'Albo delle Società Cooperative sono state evidenziate, da parte dell'utenza interessata, alcune incertezze interpretative – specificate in oggetto - sulla normativa del nuovo diritto societario e sulle quali appare opportuno fornire chiarimenti.

Le cooperative che, al termine del secondo esercizio consecutivo, risultano non aver rispettato i parametri oggettivi fissati dall'art. 2513 c.c. diventano – a decorrere dal medesimo secondo esercizio – cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente con la conseguenza di non poter fruire più delle agevolazioni tributarie. Gli amministratori, dal canto loro, sono tenuti a redigere un bilancio c.d. straordinario che consenta di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili (art. 2545-octies c.c.).

La quota così determinata è vincolata alla devoluzione ai fondi mutualistici nell'ipotesi di eventuale successiva trasformazione degli enti in società lucrative, ed è calcolata in base all'attivo risultante dal bilancio di esercizio approvato, di regola, nel mese di aprile 2006.

In relazione, poi, alla ricordata inapplicabilità delle agevolazioni fiscali alle cooperative che hanno perso il requisito della mutualità prevalente, si deve sottolineare che per i sodalizi che non hanno per due anni consecutivi rispettato i parametri del succitato art. 2513 c.c., la maggiore imposizione fiscale dovrà essere quantificata già per il secondo anno di imposta e dovrà essere inserita nel bilancio, successivamente comunque alla ricomprensione nel conto economico degli eventuali ristorni attribuibili ai soci. Tali ristorni infatti, determinati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea, concorrono ad incrementare il valore del rapporto mutualistico con i soci ai fini della determinazione della mutualità prevalente. La loro approvazione potrà avvenire sia in una assemblea convocata "ad hoc", sia nella stessa assemblea di bilancio, subito prima della approvazione del documento nel suo complesso.

La società cooperativa che risulta "diversa da quelle a mutualità prevalente" a seguito del mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei requisiti di cui all'art. 2513 c.c., non è tenuta necessariamente a codificare l'avvenuta perdita della mutualità prevalente tramite una apposita modifica statutaria, a meno che l'assemblea sociale non ritenga di dover deliberare in tal senso. Occorre ribadire che sul predetto ente cooperativo incombe l'obbligo (ex art. 2545-octies così come integrato dall'art. 31 del D. L.vo n. 310/2004) di notificare alla scrivente -entro 60 gg. dalla sua approvazione- un apposito bilancio c.d. straordinario. Questo documento contabile è finalizzato a determinare il valore dell'attivo patrimoniale da destinarsi a riserve indivisibili ed il relativo calcolo viene effettuato con riferimento all'attivo risultante dal bilancio di esercizio già approvato.

La decorrenza dell'obbligo di redazione di tale bilancio straordinario è individuata con riferimento al momento temporale in cui risultano definitivamente determinati i valori richiamati dall'art. 2513 c.c.

Tenuto conto che i valori di bilancio si definiscono con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, si deve intendere che dalla data della predetta approvazione decorreranno i

novanta giorni per la redazione del bilancio straordinario riferito, comunque anch'esso, alla data di chiusura del secondo esercizio di mancato rispetto dei citati parametri di mutualità prevalente.

Relativamente alle cooperative poste in liquidazione - sia questa volontaria, d'ufficio o coatta - si rileva che, dovendo sussistere (in assenza di prosecuzione provvisoria dell'attività) unicamente una attività di liquidazione del patrimonio residuo, vengono a mancare i presupposti per una qualunque possibile rilevazione dei parametri oggettivi fissati dall'art. 2513 c. c., con la conseguenza che ogni considerazione in materia di sussistenza o meno di mutualità prevalente deve essere riferita allo status rilevabile al momento della delibera della assemblea straordinaria di liquidazione o al momento della emanazione del decreto ministeriale che dispone lo scioglimento d'ufficio o la liquidazione coatta amministrativa.

Per quanto riguarda, poi, le cooperative edilizie di abitazione che ancora non hanno dato origine ad alcuna attività connessa con la realizzazione dei fabbricati da assegnare ai soci, si rileva come l'unica attività realizzata possa consistere nella ripartizione fra i soci dei costi generali della cooperativa (contributi annuali alla camera di commercio, spese amministrative per il deposito dei bilanci, etc.), con la conseguenza che tali importi registrati per competenza verranno a rappresentare ricavi maturati nei confronti dei soci e come tali rilevanti ai fini dei più volte citati parametri oggettivi di cui all'art. 2513 c.c.

Infine, tenuto conto delle problematiche e delle difficoltà operative riscontrate nella fase iniziale di avvio dell'attività dell'Albo, si stabilisce che nell'ipotesi di presentazione di domanda di iscrizione all'Albo errata o lacunosa, cui poi è seguita una nuova istanza corretta secondo le indicazioni comunicate dalla scrivente, gli effetti derivanti dall'attribuzione del numero di iscrizione decorrono dalla data dell'invio della prima istanza.

A parziale modifica di quanto suddetto si aggiunge che, nel caso specifico di istanza di iscrizione da parte di una cooperativa avente forma giuridica non prevista dal nuovo diritto societario (es. Piccola Società Cooperativa), gli effetti dell'attribuzione del numero di iscrizione non potranno decorrere se non dalla data dell'atto di modifica statutaria con la quale l'ente ha assunto una forma giuridica regolare.